SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO NEL PORTO DI BRINDISI

[CIG _____]

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE 3
ART. 2 - NORME APPLICABILI 4
ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE 4
ART. 4 - VALORE DELLA CONCESSIONE 4
ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 6
ART. 6 - MEZZI DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO 13
ART. 7 - ORARIO DI SERVIZIO, MAGGIORAZIONI/RIDUZIONI ED ADDIZIONALI 16
ART. 8 - TARIFFE 17
ART. 9 - AREA DI RACCOLTA 24
ART. 10 - OBBLIGHI ULTERIORI DEL CONCESSIONARIO 25
ART. 11 - DECADENZA 26
ART. 12 - DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.) 27
ART. 13 - POTERE DI INDIRIZZO, CONTROLLO E VIGILANZA. REPORTISTICA 27
ART. 14 - GARANZIA DEFINITIVA 28
ART. 15 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DI RISARCIMENTO DEL DANNO 28
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE 29
ART. 17 - RECESSO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO 31
ART. 18 - RECESSO DELL'ADSP MAM 31
ART. 19 - PAGAMENTO DEL CANONE - PAGOPA 31
ART. 20 - FORMA DEL CONTRATTO 31
ART. 21 - SPESE ED ONERI ACCESSORI 31
ART. 22 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 31
ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE/SUBINGRESSO 32
ART. 24 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE 32
ART. 25 - DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI 32
ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 32
ART. 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO 32
ART. 28 - DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DELL'ART. 1341 E 1342 DEL C.C. 32
ART. 29 - DOMICILIO DEI CONTRAENTI 33
ART. 30 - NORMA FINALE E DI RINVIO 33

PREMESSE

Con il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 è stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi.

Tale provvedimento normativo ha espressamente abrogato il previgente decreto legislativo n. 182 del 2003 ed ha – tra le altre novità – assegnato il termine di 12 mesi alle Autorità competenti – come definite all'art. 1, comma 1, lett. l) del citato provvedimento – per la elaborazione ed approvazione dei nuovi Piani di Raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi (PRGR).

Il nuovo Piano di Raccolta e Gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, valido per tutti porti pugliesi di questo Sistema portuale, è attualmente sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS da parte del competente Dipartimento della Regione Puglia.

Tuttavia, trattandosi di un servizio di interesse generale, è necessario assicurare la continuità delle prestazioni nelle more dell'approvazione definitiva del nuovo Piano di raccolta e gestione e quindi, sulla scorta di quest'ultimo, alla individuazione del nuovo soggetto giuridico cui affidare la concessione pluriennale del servizio di che trattasi.

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la raccolta (anche a mezzo unità navali) nonché il trasporto allo smaltimento/recupero, dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico provenienti da bordo delle navi in sosta nell'area portuale di Brindisi, alla fonda o in banchina, nonché in favore delle navi in rada, di cui al Piano di Raccolta e Gestione dei Rifiuti (d'ora in avanti denominato PRGR), approvato con Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 751 in data 17 aprile 2015, ferma restando la prevalenza del presente Capitolato sul predetto Piano in caso di eventuali elementi di discordanza nonché in ordine alla strutturazione tariffaria dello stesso.

In linea generale, il ritiro ed il trasporto dei rifiuti agli appositi impianti di smaltimento/recupero/termodistruzione dovrà avvenire giornalmente e il ritiro dalle navi dovrà essere eseguito anche a mezzo natanti, debitamente abilitati, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Di seguito si riporta un elenco esemplificativo, ma non esaustivo, delle prestazioni incluse nel servizio da affidare in concessione:

- raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti di origine alimentare provenienti da attività di cucina, ristorazione e camera prodotti dalle navi commerciali e passeggeri provenienti da Paesi extra-UE;
- raccolta, anche in maniera differenziata, e trasporto allo smaltimento e/o centri di recupero dei rifiuti prodotti dalle navi, diversi da quelli di cui al punto precedente;

- raccolta e trasporto allo smaltimento e/o recupero di rifiuti associati al carico quali paglioli, puntellamenti, rivestimenti, materiale da imballaggio, legno compensato, carta, cartone etc., non prodotti dalle navi in senso stretto e provenienti comunque dall'attività di imbarco e sbarco delle merci;
- ritiro, trasporto all'impianto portuale di raccolta e conferimento ad apposito impianto di recupero e/o smaltimento di rifiuti liquidi oleosi prodotti dalle navi, comprese le acque di sentina e gli sludge, nonché delle acque nere (sewage);
- raccolta di rifiuti speciali pericolosi (batterie, pile, materiale fotografico, neon, scarti di attività sanitaria, etc.) e non (carta, plastica, vetro, etc.);
- raccolta e trasporto allo smaltimento e/o recupero del contenuto degli impianti mobili (isole ecologiche) degli oli usati, dei filtri olio e delle batterie al piombo, che dovranno essere realizzati/forniti e gestiti dalla ditta aggiudicataria del servizio;
- ritiro, trasporto all'impianto portuale di raccolta e conferimento ad apposito impianto di recupero e/o smaltimento dei rifiuti costituenti residui del carico, ovvero resti di qualsiasi materiale solido e/o liquido contenuti a bordo della nave nella stiva o in cisterna e che permangono al termine delle operazioni di scarico e pulizia;
- lavaggio, pulizia e disinfezione degli impianti mobili di raccolta in dotazione o forniti dalla ditta aggiudicataria del servizio almeno una volta al mese, con intensificazione dei lavaggi e disinfezioni durante i mesi estivi;
- raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle unità da diporto e da pesca nonché da quelle addette ai servizi portuali (rimorchiatori, piloti, ormeggiatori, etc.).

Art. 2 - NORME APPLICABILI

- legge 28 gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- D.M. Sanità 9 maggio 2023 sui rifiuti alimentari provenienti da Paesi extra-U.E.;
- Reg. (CE) 21.12.2007 n. 1576/2007 di attuazione e modifica del Reg. (CE) n. 92/2005;
- Reg. CE n. 1069/2009 e Linee guida per l'applicazione del Reg. CE 1069/2009;
- Ordinanze della locale Autorità marittima;
- Decreto legislativo n. 197/2021 e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione del servizio avrà durata di 18 mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna. È, inoltre, prevista, a norma dell'art. 120, comma 11 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., un'opzione di proroga semestrale del servizio. La durata massima della concessione, quindi, potrà essere di 24 mesi decorrenti dall'avvio dello stesso.

Art. 4 - VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo stimato della concessione, pari ad € 1.624.000,00 (duemilionicentosessantunomilanovecentocinquanta/00), è comprensivo di tutte le attività e prestazioni poste a carico del Concessionario, degli oneri di sicurezza, nonché dell'eventuale opzione di proroga semestrale dettagliate come segue: € 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila/00) per servizi, inclusa l'eventuale estensione semestrale, € 24.000,00 (ventiquattromila/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ivi inclusa l'eventuale estensione semestrale.

Per addivenire al calcolo più corretto del valore della concessione, sono stati richiesti al concessionario in carica i fatturati relativi al biennio 2023/2024 e si è, quindi, effettuata una stima prudenziale che ha tenuto conto anche di alcuni traffici eccezionali che si sono sviluppati in tale periodo, così da individuare il valore più veritiero possibile.

Gli oneri relativi alla concessione sono posti ad esclusivo carico dell'utenza che dovrà corrispondere al concessionario le tariffe che saranno approvate dall'Ente con l'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Quale controvalore per l'espletamento del servizio in oggetto, il Concessionario sarà tenuto a versare all'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico meridionale un canone annuale pari al 2% (due per cento) del fatturato lordo conseguito in forza dell'esecuzione del servizio, ivi inclusi gli introiti derivanti dalla riscossione della tariffa indiretta posta a carico di tutte le navi. A tal fine, il concessionario sarà tenuto a dimostrare con idonea documentazione, anche attraverso la tenuta di una contabilità specifica relativa al servizio in affidamento, l'ammontare complessivo dei ricavi derivanti dalla concessione.

In ogni caso, il canone annuale minimo non potrà essere inferiore ad € 10.000,00 (euro diecimila/00). Il concessionario dovrà versare il primo canone minimo entro 10gg dalla stipula del contratto di concessione, ovvero, in caso di consegna urgente del servizio, entro 10gg dalla data del verbale di consegna.

Al concessionario – qualora necessario – sarà assegnata in concessione, per la durata commisurata a quella della concessione di servizi, anche un'area demaniale marittima, per un'estensione massima pari a circa 1.000 mq. da individuare all'interno dell'ambito portuale di Costa Morena (zona commerciale del porto di Brindisi), al fine di destinarvi (es. deposito temporaneo rifiuti in appositi contenitori e/o mezzi, ricovero mezzi durante le fasi non operative; collocazione di pesa mobile, etc.) nonché per la collocazione di impianti mobili finalizzati esclusivamente al deposito temporaneo dei rifiuti secondo le modalità ed i limiti della vigente legislazione (deposito temporaneo ex art. 183, lett. bb) e 185-bis del D. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.). L'uso di tale area sarà soggetto al pagamento del relativo canone annuale ai sensi degli artt. 36 e ss. Cod. Nav. e relative norme di attuazione. L'estensione dell'area sopra citata deve considerarsi come meramente indicativa e rappresenta la superficie massima concedibile. Non è pertanto esclusa la possibilità di richiedere in concessione un'area meno estesa, a condizione che il concessionario del servizio dimostri che tale area sia comunque sufficiente per assicurare gli scopi previsti dal presente CSA. È fatta salva la possibilità per l'Ente di individuare, in sostituzione della zona a Costa Morena Est, un'altra area portuale idonea, in relazione ad

esigenze sopravvenute o connesse alle attività di programmazione e/o esecuzione di attività portuali che rendano incompatibile con le stesse la concessione dell'area come sopra descritta.

Art. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di ritiro dei rifiuti garbage di tutte le navi e di quelli alimentari prodotti dalle navi provenienti da Paesi extra UE deve essere effettuato a cura del Concessionario obbligatoriamente per ogni giorno di permanenza della nave. Le navi saranno tenute a conferire i rifiuti alimentari al servizio di raccolta il giorno di approdo ed il giorno della partenza nonché ogni 48 ore di sosta all'ormeggio.

I servizi di ritiro oli, slops, acque nere, etc., devono essere espletati al più presto e comunque al massimo entro 24 ore dalla richiesta.

I servizi saranno retribuiti, con oneri direttamente a carico della nave che ha fruito degli stessi, con le tariffe di cui all'art. 8 del presente Capitolato speciale, aggiornate e parzialmente diversamente strutturate rispetto a quelle originariamente individuate dal PRGR. A dette tariffe sarà applicata la riduzione della percentuale di ribasso offerta dal concessionario in sede di gara. Le tariffe, unitamente alle modalità di espletamento del servizio, saranno rese obbligatorie a mezzo di recepimento delle stesse in apposito provvedimento (ordinanza) dell'Autorità di Sistema portuale.

Fermi restando i principi generali che disciplinano la gestione dei rifiuti e di cui all'art. 179 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, smaltimento), il concessionario del servizio oggetto della presente procedura, dopo aver ricevuto formale richiesta di ritiro dei rifiuti a bordo delle navi, dovrà provvedere, a seconda della tipologia dei rifiuti da raccogliere, ad applicare le procedure descritte nel PRGR che di seguito si riportano in sintesi.

5.1 Rifiuti di origine alimentare di cui al comma 8 dell'art. 6 del d.lgs. 197/2021

I rifiuti di origine alimentare prodotti dalle navi possono essere suddivisi in base alla tipologia di provenienza degli stessi, ossia: rifiuti alimentari di provenienza UE e di provenienza extra UE.

I rifiuti di origine alimentare di provenienza extra UE sono soggetti alla disciplina del REG.(CE) 1069/2009 e del D.M. Min. Salute 9 maggio 2023 (qualora non in contrasto con il predetto Regolamento CE). I rifiuti alimentari di provenienza UE sono soggetti alla disciplina generale del d.lgs. 152/2006.

Le navi militari da guerra ed ausiliarie – o altre navi possedute e gestite dallo Stato – se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali, non sono soggette alla disciplina del d.lgs. 197/2021; tuttavia queste ultime, ai sensi del D.M. 19 marzo 2008, qualora non ormeggiate presso la Base Militare Navale di Brindisi, possono avvalersi del servizio fornito dal concessionario del servizio, senza applicazione della parte fissa della tariffa e del minimo fatturabile.

In considerazione del fatto che le navi che possono produrre i rifiuti da alimenti provenienti da Paesi extra UE o da Paesi UE sono obbligate ad ormeggiarsi presso le banchine destinate al traffico commerciale, o in rada,

e data la esiguità del numero di navi che effettuano viaggi nazionali, è stata predisposta una disciplina unica applicando i criteri più restrittivi relativi ai rifiuti di origine alimentare provenienti da Paesi extra UE, nel senso di trattare i rifiuti di origine alimentare alla stessa stregua di quelli extra UE anche qualora detti rifiuti fossero derivanti da alimenti di provenienza UE.

Quanto precede vale a significare che tutti i rifiuti alimentari prodotti dalle navi, sia che provengano da alimenti extra UE che UE, dovranno essere trattati come specificato al punto dedicato ai rifiuti alimentari extra UE, con le medesime modalità e destinazione di smaltimento (termodistruzione).

Per le navi/imbarcazioni da diporto e da pesca non impegnati in tragitti internazionali viene predisposta una disciplina differente basata sul fatto che tali navi ormeggiano in posti differenti da quelli destinati alle navi da carico e da passeggeri e che il loro raggruppamento in aree in concessione a singoli operatori consente di considerarle come un insieme. Per ognuno di tali insiemi viene predisposta una tariffa separata agevolata che verrà applicata periodicamente, indipendentemente dall'effettiva presenza di navi e del volume dei rifiuti prodotti, in funzione della frequenza di raccolta dei rifiuti e della maggiore facilità dell'espletamento del servizio in virtù del fatto che le navi provvedono a conferire direttamente i rifiuti negli appositi impianti mobili di raccolta (cassonetti). La disciplina tiene inoltre conto del fatto che tali navi non producono residui del carico e pertanto la disciplina per i rifiuti di origine alimentare può essere estesa a tutti i rifiuti prodotti da tali navi ad eccezione delle acque di sentina, degli oli esausti e degli altri rifiuti non provenienti dai locali adibiti ai servizi di cucina e cambusa nonché nei locali normalmente adibiti ad uso ristoro, mensa, riposo e soggiorno dell'equipaggio e dei passeggeri.

I rifiuti di origine alimentare provenienti sia da Paesi extra UE, che da Paesi UE, prodotti dalle navi da carico e da passeggeri, ivi incluse le navi ro-ro/pax, sono pertanto sottoposti alla seguente disciplina:

Tutte le navi in sosta nel porto o nella rada di Brindisi hanno l'obbligo di conferire al concessionario del servizio i rifiuti prodotti nei locali adibiti ai servizi di cucina e cambusa, nonché nei locali normalmente adibiti ad uso ristoro, mensa, riposo e soggiorno dell'equipaggio e dei passeggeri. I rifiuti alimentari devono essere separati da posate in plastica, vasellame, contenitori, involucri, etc. La frazione umida è destinata ad incenerimento.

Il Concessionario dovrà garantire all'utenza portuale, la possibilità di effettuare il ritiro dei rifiuti di origine alimentare durante tutta la permanenza della nave in Porto, compresi i giorni festivi, anche se la nave non abbia materialmente rifiuti da consegnare. La consegna dei rifiuti di origine alimentare è comunque obbligatoria relativamente al primo giorno di approdo della nave e l'ultimo giorno di permanenza della stessa e, comunque, ogni 48 ore di sosta della nave in porto.

I rifiuti di origine alimentare devono essere collocati in appositi imballaggi a perdere, nuovi e chiudibili ovvero in contenitori stagni di colore nero che devono essere realizzati in maniera tale che non si verifichino, durante il loro normale uso, perdite o colaggi e devono essere riempiti in modo tale che il loro peso e volume non ne impedisca la maneggevolezza. I suddetti sacchi devono riportare la seguente dicitura "PORTO DI

BRINDISI — RIFIUTI DI CAT. I – DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALL'ELIMINAZIONE – REG.(CE) 1069/2009 – CHIUDERE IL SACCO ERMETICAMENTE E MANEGGIARE CON CURA". I contenitori e/o gli imballaggi a perdere per i rifiuti della categoria in precedenza citata devono essere forniti dal concessionario del servizio alla nave o al suo rappresentante in loco (agenzie raccomandatarie marittime) in quantità sufficiente in relazione alla previsione di sosta in porto della nave di cui si tratta. Dopo lo scarico presso l'impianto di destinazione, gli imballaggi a perdere devono essere smaltiti a norma di legge, mentre i contenitori riutilizzabili ed i veicoli devono essere sottoposti ad operazioni di lavaggio e disinfezione.

I contenitori contenenti i rifiuti devono essere chiusi e raccolti in idonei spazi a bordo in attesa del ritiro da parte della ditta concessionaria.

Il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato tutti i giorni, una volta al giorno, dalla ditta concessionaria del servizio con personale adeguatamente formato, munito di apposite attrezzature ed indumenti atti a prevenire la trasmissione o diffusione di agenti patogeni eventualmente presenti nei rifiuti raccolti.

Il servizio è effettuato, anche se la nave non abbia materialmente rifiuti da consegnare.

La raccolta dei rifiuti è effettuata con appositi mezzi (imbarcazione ed autocarro) muniti di cassoni a tenuta stagna che impediscano la perdita dei rifiuti o dei colaggi durante il loro trasporto fino al luogo di smaltimento.

Il trasbordo dei rifiuti dalla nave ai mezzi di raccolta è effettuato dall'equipaggio della nave fatta salva l'esplicita diversa richiesta, nel qual caso tale operazione è effettuata dal personale della ditta concessionaria che potrà applicare l'apposita maggiorazione tariffaria.

La nave dovrà — in attesa dell'arrivo del mezzo del concessionario del servizio — custodire in appositi spazi di bordo i contenitori in questione debitamente chiusi. Ai sensi dell'art. 4 della Linee Guida per l'applicazione del Reg. CE 1069/2009 (allegate al presente CSA), qualora i rifiuti in questione non siano asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti, devono essere immagazzinati mediante l'impiego del freddo; a tal fine, il concessionario del servizio dovrà munirsi di un apposito contenitore frigo di dimensioni idonee e comunque di capacità non inferiore a 5 mc, da collocarsi nell'area portuale che all'uopo sarà indicata dall'Ente, che dovrà essere alimentato a mezzo collegamento all'impianto elettrico portuale tramite apposita linea; in ogni caso il trasporto allo smaltimento dei citati rifiuti per la termodistruzione dovrà avvenire almeno una volta a settimana. I contenitori utilizzati per i rifiuti in questione devono essere chiudibili ermeticamente, essere costruiti in materiale lavabile e disinfettabile e devono essere chiaramente identificati mediante l'apposizione di una striscia inamovibile, di colore nero, alta almeno 15 cm e di una larghezza tale da renderla evidente.

La consegna dei rifiuti delle navi deve iniziare entro 30 minuti dall'arrivo sottobordo del mezzo di raccolta, decorrenti dall'avvenuta notifica alla nave della presenza del mezzo. Oltre i 30 minuti di attesa la ditta potrà applicare l'apposita maggiorazione tariffaria, più avanti indicata;

I rifiuti raccolti negli imballaggi a perdere o nei contenitori devono essere predisposti a bordo delle navi in posizione tale da renderne sicuro e veloce l'imbarco sui mezzi di raccolta anche in condizione di mare non perfettamente calmo.

La ditta concessionaria del servizio consegna alla nave, dopo la raccolta dei rifiuti (di qualsiasi genere), apposita ricevuta secondo il modello di cui all'allegato 3 al D. Lgs. n. 197/2021;

Completata l'operazione di raccolta dei rifiuti di cui al presente articolo da tutte le navi, la ditta incaricata del servizio li trasporta presso l'impianto abilitato per lo smaltimento finale tramite termodistruzione. Al fine di far fronte ad eventuali periodi di chiusura non programmati dell'impianto individuato, i rifiuti potranno essere conferiti presso altro impianto abilitato. Dovrà essere quindi comunicato formalmente all'Autorità di Sistema portuale – Ufficio di Brindisi - e all'Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea del porto di Brindisi la ragione sociale e l'indirizzo dello stesso. Resta inteso che dovranno comunque essere sempre tempestivamente comunicati all'Autorità di Sistema portuale gli estremi di tutti gli impianti di conferimento per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi. Ai sensi dell'art. 4 della Linee Guida per l'applicazione del Reg. CE 1069/2009 (allegate al presente CSA), qualora i rifiuti in questione non siano asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti, devono essere immagazzinati mediante l'impiego del freddo; a tal fine, il concessionario del servizio dovrà munirsi di un apposito contenitore frigo di dimensioni idonee e comunque di capacità non inferiore a 5 mc, da collocarsi nell'area portuale che all'uopo sarà indicata dall'Ente, che dovrà essere alimentato a mezzo collegamento all'impianto elettrico portuale tramite apposita linea; in ogni caso il trasporto allo smaltimento dei citati rifiuti per la termodistruzione dovrà avvenire almeno una volta a settimana. L'aggiudicatario del servizio dovrà provvedere direttamente alla sottoscrizione di apposito contratto di fornitura dell'energia elettrica per il funzionamento del contenitore frigo.

La ditta concessionaria mantiene sempre puliti e asciutti i veicoli ed i cassoni dei mezzi utilizzati per il trasporto allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo che devono essere puliti, lavati e disinfettati con regolarità in modo da mantenerne l'idoneità all'impiego. Per il trasporto dei citati rifiuti la ditta concessionaria potrà avvalersi anche dei mezzi debitamente abilitati inviati dall'impianto presso il quale i citati rifiuti debbono essere conferiti ai fini della loro termodistruzione.

I mezzi impiegati per il trasporto dei rifiuti in questione dovranno essere dedicati a tale tipologia di rifiuti, nel senso che, nella Regione Puglia non è consentito il trasporto, sul medesimo automezzo e contemporaneamente, dei sottoprodotti di origine animale, nei quali rientrano i rifiuti in questione, o prodotti derivati di diversa categoria. Il trasporto dei sottoprodotti di origine animale appartenenti a differenti categorie sullo stesso automezzo o contenitore, può avvenire in tempi diversi, se vengono rispettate le condizioni seguenti:

a) i contenitori riutilizzabili e/o gli automezzi siano identificati secondo le modalità di cui all'art. 7 delle Linee guida per l'applicazione del Reg. CE n. 1069/2009 (allegate al presente CSA);

b) siano prodotte procedure scritte riguardo l'effettuazione di opportune operazioni di lavaggio e disinfezione, tra un carico e l'altro.

Ai fini del servizio di cui alla presente organizzazione, la ditta che risulterà aggiudicataria del servizio, in qualità di gestore degli impianti portuali e del relativo servizio di raccolta provvederà agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti e alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui agli artt. 189 e 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006, giusta quanto previsto dall'art. 4, comma 8 del d.lgs. n. 197 del 2021.

In considerazione del quantitativo di rifiuti generati dalle navi/imbarcazioni da diporto e da pesca non risulta opportuno organizzare una raccolta "porta a porta" e pertanto, il servizio viene organizzato facendo riferimento al singolo concessionario, predisponendo in ogni area in concessione o presso le banchine utilizzate dalle navi addette alla pesca di appositi impianti mobili. I rifiuti devono essere conferiti, a cura di ciascun utente nautico, possessore dell'unità, agli appositi impianti mobili di raccolta. Il concessionario del servizio portuale di raccolta rifiuti provvederà a svuotare periodicamente gli impianti e trasportare i rifiuti presso l'impianto di smaltimento.

Il partecipante alla procedura di gara dovrà specificare – a mezzo apposita dichiarazione – presso quale l'impianto/i di termodistruzione nell'ambito della Regione Puglia i rifiuti in questione verranno conferiti.

5.2 Acque reflue (comprese acque di sentina)

Le acque reflue sono distinte in:

a) (oil) rifiuti oleosi, fanghi, slops (acque di lavaggio delle cisterne, residui del carico, rifiuti oleosi generati nei locali macchine (acque di sentina, sludge, morchie, ecc.);

b) (sewage) rifiuti liquidi provenienti dalle latrine, dalle docce, dalle cucine ecc, generate da qualsiasi tipo di nave;

La raccolta deve essere richiesta al concessionario del servizio portuale che provvederà ad eseguirla utilizzando i mezzi a propria disposizione (autospurgo, cisterne, ecc) ed a trasportare i rifiuti agli impianti autorizzati previsti dal piano gestione rifiuti.

I rifiuti di cui al n. 2 lett. b. (sewage) verranno ritirati con autospurgo, entro 24 ore dalla richiesta formulata dalle navi interessate, e verranno avviati all'impianto di depurazione più vicino.

Il servizio di raccolta delle acque reflue è organizzato come segue:

Le navi impegnate nei traffici commerciali che fanno scalo nel porto di Brindisi devono conferire i rifiuti presenti a bordo prima di lasciare il porto, salvo la deroga prevista dall'art. 7, comma 4 del D. Lgs. 197/2021. Tali navi devono contattare il servizio di raccolta portuale con congruo anticipo per evitare ritardi alla partenza e devono predisporre la nave e l'attrezzatura necessaria per il travaso dei rifiuti nell'impianto mobile che il concessionario del servizio posizionerà vicino alla nave.

Per le unità da pesca, nonché quelle addette ai servizi di Stato, che generalmente effettuano uscite quotidiane o brevi navigazioni nonché per le unità da diporto che, specie durante il periodo invernale, lasciano il porto sporadicamente, in considerazione del fatto che tali navi producono limitati quantitativi di acque di sentina e spesso non sono muniti di attrezzature per l'aspirazione meccanica o il pompaggio delle acque, il concessionario deve organizzarsi per fornire un servizio che utilizzi attrezzature mobili carrellabili che rendano agevole il loro spostamento nei pressi dell'unità da servire e che operino autonomamente l'aspirazione o la ricezione delle acque dalle suddette unità. Il concessionario del servizio di raccolta provvederà periodicamente a ritirare i rifiuti raccolti ed a svuotare i contenitori ed a trasportare i rifiuti all'impianto di smaltimento.

5.3 Residui del carico

I comandanti delle navi sono tenuti a conferire al servizio portuale di raccolta rifiuti i residui del carico richiedendo al servizio la predisposizione degli impianti necessari in base al quantitativo ed alla tipologia di residui del carico. I residui del carico devono essere analizzati prima di essere portati fuori dal porto per la preventiva individuazione dell'impianto di smaltimento. Gli oneri economici connessi all'effettuazione delle analisi del rifiuto sono a carico della nave che li ha prodotti.

5.4 Residui associati al carico

Per rifiuti associati al carico si intendono i materiali che rimangono a bordo delle navi al termine delle operazioni portuali e che hanno terminato di svolgere la loro funzione di protezione del carico, ecc.

Prima della loro partenza, le navi sono tenute alla consegna di tali rifiuti al concessionario del servizio, previa separazione da quelli di origine alimentare, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: i rifiuti non pericolosi dovranno essere consegnati separatamente da quelli pericolosi e questi ultimi dovranno essere accompagnati dalle relative schede tecniche.

I rifiuti giacenti a terra derivanti dalle operazioni portuali si considerano prodotti dalle imprese portuali, di cui all'art. 16 della Legge 84/94, che svolgono le operazioni portuali e devono essere conferiti al servizio portuale di raccolta a spese dell'impresa portuale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) l'impresa portuale, al termine delle operazioni o dei servizi portuali è tenuta a provvedere alla pulizia delle aree terrestri utilizzate nonché degli specchi acquei portuali sporcati, anche accidentalmente durante il lavoro.

b) I soggetti di cui sopra possono effettuare le sole operazioni di spazzamento e pulizia delle aree utilizzate e la pulizia degli specchi acquei con proprio personale o affidare tali attività alla ditta concessionaria del servizio di pulizia nell'ambito portuale. Non è consentito utilizzare ditte o personale diverso da quello sopra indicato.

c) Il deposito temporaneo dei rifiuti è ammesso esclusivamente nelle apposite aree portuali di Costa Morena sopra indicata, fatte salve le aree ove saranno collocati i cassonetti mobili e le isole ecologiche

nonché, ove necessario, i cassoni mobili di cui all'elenco delle dotazioni di cui il partecipante alla procedura dovrà essere in possesso. In considerazione del volume di rifiuti che possono essere generati dalle operazioni portuali svolte su una singola nave, il deposito temporaneo deve rispettare le prescrizioni dell'art. 183, comma 1, lett. bb) e 185 bis del d.lgs. 152/2006. I rifiuti devono essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, con cadenza almeno settimanale per i rifiuti non pericolosi, e con cadenza giornaliera per i rifiuti pericolosi. NON È AMMESSO IL DEPOSITO DI RIFIUTI FUORI DAGLI IMPIANTI MOBILI MESSI A DISPOSIZIONE DAL CONCESSIONARIO.

d) Ai fini degli obblighi previsti dal d.lgs. 152/2006 le imprese portuali sono detentori dei rifiuti prodotti nel corso delle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo e movimento delle merci e di qualsiasi altro materiale in ambito portuale.

5.5 Oli lubrificanti usati

Gli oli esausti prodotti dalle unità da diporto, da pesca, nonché da quelle addette ai servizi di Stato non commerciali possono essere conferiti gratuitamente presso le isole ecologiche posizionate in ambito portuale nelle postazioni di seguito indicate. Il concessionario del servizio provvederà a svuotare periodicamente tali isole e a trasportare i rifiuti presso gli impianti di smaltimento autorizzati aderenti al Consorzio Obbligatorio Oli Usati. Le Isole ecologiche saranno posizionate presso i siti di seguito elencati:

a) Lega Navale Italiana,
b) Porticciolo Turistico di Bocche di Puglia;
c) Banchina Feltrinelli/Punto Franco;

Il contenuto di sostanze estranee all'olio esausto nelle isole ecologiche non può superare il 5% del volume del rifiuto. Qualora tali condizioni non vengano rispettate, il concessionario dell'area nella quale l'isola ecologica è posizionata è tenuto a sostenere le spese per lo smaltimento ordinario di tali rifiuti avvalendosi del servizio di raccolta rifiuti in ambito portuale.

Gli oli esausti prodotti dalle navi diverse da quelle di cui al presente punto devono essere consegnati al servizio portuale di raccolta rifiuti che provvederà alla raccolta con appositi mezzi (autospurgo, autocisterna, cisterna) ed al successivo conferimento per il recupero al rappresentante locale del Consorzio Obbligatorio Oli Usati. Il concessionario del servizio potrà in alternativa procedere al ritiro degli oli esausti da avviare al recupero richiedendo l'impiego diretto della Ditta rappresentante il Consorzio Obbligatorio oli usati.

5.6 Filtri olio, batterie esauste, etc…

I filtri olio esausti, le batterie esauste, ecc. prodotti dalle unità da diporto, da pesca, dalle navi addette ai servizi portuali devono essere conferiti separatamente al concessionario del servizio di raccolta rifiuti che provvederà al trasporto allo smaltimento previo rilascio di apposita ricevuta necessaria per la successiva fatturazione, trattandosi di conferimento a titolo oneroso.

I concessionari demaniali operanti in ambito portuale che gestiscono mezzi meccanici, automezzi, o altre apparecchiature che utilizzano oli lubrificanti sono tenuti a dotarsi di idonei raccoglitori per la raccolta degli oli usati. Essi non possono utilizzare gli impianti portuali di raccolta.

5.7 Rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui ai precedenti punti prodotti dalle unità da diporto e da pesca

I rifiuti non pericolosi, diversi da quelli di cui ai precedenti punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, e 5.6, prodotti dalle unità da diporto e da pesca devono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal concessionario del servizio portuale di raccolta dopo aver effettuato la selezione tra le differenti tipologie di rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata (carta e cartone - contenitori in plastica, vetro e metallo) che devono essere inseriti negli appositi contenitori dedicati.

I raccoglitori per la raccolta differenziata devono essere posizionati vicino ai raccoglitori per i rifiuti di origine alimentare.

Il concessionario dovrà organizzarsi relativamente al trasporto allo smaltimento in modo di mantenere il livello degli impianti mobili di raccolta portuali tale da poter accogliere i rifiuti che potrebbero essere conferiti nel caso di esigenze straordinarie.

Art. 6 - MEZZI DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO

Il concessionario dovrà avere la disponibilità (e dichiarare il titolo di possesso in fase di gara) per un periodo di durata almeno pari a quella della concessione del servizio, delle attrezzature e mezzi riportati nella seguente tabella:

IMPIANTI PER RIFIUTI LIQUIDI		
QUANTITÀ	TIPOLOGIA E CAPACITÀ	UBICAZIONE
1	Autospurgo con motore di potenza non inferiore a Kw 250 e con cisterna avente capacità non inferiore a mc 7 capace di creare una depressione nel serbatoio di raccolta di almeno 0,8 atm	Nessuna indicazione
1	Autospurgo con motore di potenza non inferiore a Kw 140 e con cisterna avente capacità non inferiore a mc 5 capace di creare una depressione nel serbatoio di raccolta di almeno 0,8 atm	Nessuna indicazione
1	Contenitore frigo per immagazzinaggio temporaneo dei rifiuti alimentari di capacità non inferiore a 5 mc	Banchina di Costa Morena Est (o altra zona indicata da AdsP)
1	Cisterna terrestre scarrabile e settata da 10 m^3	Nessuna indicazione
1	Cisterna terrestre scarrabile da 10 m^3	Nessuna indicazione
1	Isola ecologica per oli esausti, batterie esauste, filtri olio/nafta	Banchina Feltrinelli/Punto Franco
1	Isola ecologica per oli esausti, batterie esauste, filtri olio/nafta	Lega Navale Italiana
1	Isola ecologica per oli esausti, batterie esauste, filtri olio/nafta	Porticciolo Turistico Bocche di Puglia
1	Attrezzatura carrellabile idonea ad aspirare e/o ricevere piccoli quantitativi di acque di sentina o acque reflue da unità da diporto e/o da pesca	Banchina Costa Morena Est (area in

IMPIANTI PER RIFIUTI SOLIDI		
1	Motobarca abilitata al trasporto di rifiuti solidi e rifiuti alimentari di origine animale abilitata alla navigazione nazionale litoranea ed al trasporto di merci classe 6.1	Banchine Punto Franco/Feltrinelli o Stazione marittima
1	Mezzo di trasporto terrestre dedicato (Reg. CE n. 1069/2009) per il ritiro dei rifiuti di origine alimentare provenienti da attività di cucina e ristorazione delle navi commerciali presenti in porto e per il successivo trasporto all'impianto di termodistruzione. Detto mezzo dovrà essere dotato di motore di potenza non inferiore a 50 KW e di cassone stagno di capacità non inferiore a 3,5 mc, dotato di chiusura impermeabile che non consenta la fuoriuscita accidentale dei rifiuti.	Nessuna indicazione
1	Mezzo di trasporto terrestre avente motore non inferiore a 160 KW di potenza e cassone avente capacità non inferiore a 15 mc per il trasporto allo smaltimento dei rifiuti e dei residui del carico ritirati dalle navi.	Nessuna indicazione
1	Autocarro voltacassonetti con motore di potenza non inferiore a 80 Kw e portata non inferiore a 1.000 Kg per la raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle unità minori da diporto, da pesca e da traffico.	Nessuna indicazione
1	Cassone scarrabile da m^3 15	Banchina Costa Morena Prolungamento
1	Cassone scarrabile da m^3 20	Banchina Costa Morena Prolungamento
1	Cassone scarrabile da m^3 15	Banchina Costa Morena Prolungamento
1	Cassone scarrabile da m^3 20	Banchina Costa Morena Prolungamento
1	Cassone scarrabile da m^3 15	Banchina Costa Morena Prolungamento
1	Cassone scarrabile da m^3 20	Banchina Costa Morena Prolungamento
6	Cassonetti da 1 mc per la raccolta e trasporto allo smaltimento e/o recupero dei rifiuti prodotti dalle imbarcazioni da diporto (indifferenziato — plastica — vetro - alluminio — carta e cartone — legno).	Lega Navale Italiana
6	Cassonetti da 1 mc per la raccolta e trasporto allo smaltimento e/o recupero dei rifiuti prodotti dalle imbarcazioni da diporto (indifferenziato — plastica — vetro-alluminio — carta e cartone — legno).	Porticciolo Turistico Bocche di Puglia
6	Cassonetti da 1 mc per la raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle unità servizi portuali, unità minori da diporto, da pesca e da traffico (indifferenziato — plastica — vetro — alluminio - carta e cartone — legno).	Banchina Revel/Sciabiche
6	Cassonetti da 1 mc per la raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle unità minori da diporto, da pesca e da traffico (indifferenziato — plastica — vetro alluminio - carta e cartone — legno).	Banchina Punto Franco/Feltrinelli
20	Contenitori per la raccolta dei rifiuti di origine alimentare (ex Reg. CE 1069/2009) di caratteristiche come descritte nella parte dedicata alla detta tipologia di rifiuti.	A disposizione del concessionario per la consegna alle navi
100	Contenitori a perdere per la raccolta dei rifiuti di origine alimentare (ex Reg. CE 1069/2009) di caratteristiche come descritte nella parte dedicata alla detta tipologia di rifiuti. La dotazione richiesta rappresenta quella obbligatoria minima al momento dell'inizio del servizio. La stessa deve essere costantemente ripianata durante il periodo di esecuzione dell'attività.	A disposizione del concessionario per la consegna alle navi

Tutti i mezzi e le attrezzature, ivi inclusi i cassonetti, dovranno essere numerati e debitamente contrassegnati dall'indicazione, visibile e di dimensioni congrue, "Conferimento esclusivo rifiuti prodotti dalle navi".

Almeno il 30% dei veicoli a motore utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti (sia solidi che liquidi) dovranno avere motorizzazione non inferiore alle indicazioni di cui alla Direttiva cd. Euro 5, oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl. Alla luce del numero dei mezzi a motore riportati nell'elenco sopra indicato, il numero minimo dei mezzi che deve soddisfare la rispondenza alla Direttiva Euro 5 è assunto pari a n. 2 mezzi.

L'Autorità di Sistema Portuale si riserva – tramite richiesta di intervento della locale Autorità marittima – il giudizio di idoneità al servizio dei natanti che l'impresa intende utilizzare.

Il concessionario del servizio, in caso di avaria di uno o più mezzi destinati al servizio, avrà l'obbligo di provvedere alla pronta sostituzione, provvisoria e/o definitiva degli stessi, entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento o il termine maggiore che dovesse essere richiesto dal concessionario ed autorizzato dall'Autorità portuale, fatto salvo in cui il termine maggiore non sia causa di penalizzazione del servizio.

Isole ecologiche

Le caratteristiche tecniche di massima delle 3 "isole ecologiche", riportate in allegato al PRGR, sono di seguito descritte. Le stesse devono intendersi quali parametri di riferimento, non essendo esclusa la possibilità per il concessionario di fornire apprestamenti anche di foggia diversa ma delle medesime capacità minime di contenimento dei rifiuti come indicate di seguito:

A mero titolo esemplificativo e per fornire un parametro di riferimento anche tecnico, ciascuna isola ecologica potrà essere costituita da un gazebo zincato a caldo e verniciato in verde a base esagonale.

Sul basamento esagonale in lamiera è posizionata una pavimentazione in ferro grigliato calpestabile. La cavità tra basamento e pavimentazione costituisce un bacino per la raccolta di piccole quantità di olio usato accidentalmente versate al di fuori del contenitore. Ai sei spigoli del basamento sono collegati sei pali per la tenuta del tetto realizzato in lamiera.

La struttura è inoltre chiusa da 6 pannelli in grigliato zincato a caldo e verniciato, di cui due apribili.

All'interno dell'isola ecologica sono posti n° 4 contenitori di colore azzurro:

- n° 1 serbatoio da 1.000 lt. (o più serbatoi di capacità complessiva pari a 1000 lt) per la raccolta dell'olio usato;
- n° 1 contenitore in PVC per la raccolta delle batterie al piombo esauste
- n° 1 fusto da 200 lt per la raccolta i filtri olio usati
- n° 1 fusto da 200 lt. per la raccolta delle lattine di olio

Ingombro massimo: 3 m x 3 m x h. 3.2 m ca.

Peso (stima): 850 kg.

È, tuttavia, ammessa la possibilità per il partecipante di fornire isole ecologiche di diversa tipologia e foggia, ma di dimensioni compatibili/assimilabili a quelle sopra indicate, a condizione che le stesse garantiscano la

chiusura a chiave, le medesime capacità di contenimento nonché la previsione di un bacino di contenimento sottostante i serbatoi/fusti contenuti all'interno sufficiente per raccogliere e contenere eventuali piccoli sversamenti accidentali.

Di seguito si riporta un esempio fotografico di isola ecologica presente nel Porto di Brindisi:

Porto di Brindisi – isola ecologica
.

Art. 7 - ORARIO DI SERVIZIO, MAGGIORAZIONI/RIDUZIONI ED ADDIZIONALI

L'orario normale di espletamento del servizio è compreso tra le ore 08.00 e le ore 17,00 di ciascun giorno.

Per i servizi richiesti dalle ore 17,00 alle ore 08,00 dei giorni feriali, per ritiri di rifiuti diversi da quelli alimentari di camera e cucina il cui conferimento è obbligatorio il primo e l'ultimo giorno di approdo nonché ogni 48 ore di sosta in porto della nave, si applica la maggiorazione tariffaria del 25%.

Per le prestazioni rese nei giorni festivi si applica la maggiorazione tariffaria del 50%.

Per ritiri di rifiuti effettuati con personale del concessionario si applica la maggiorazione del 30%. A tal fine, per ritiro effettuato con personale del concessionario si intende quello effettuato direttamente dal personale della stessa che si reca a bordo della nave per l'attività.

Per attese inoperose sottobordo superiori ai trenta minuti si applica la maggiorazione tariffaria del 20%. L'attesa inoperosa che da luogo alla maggiorazione si concretizza allorquando il mezzo del servizio di raccolta, giunto sottobordo alla nave e notificata alla stessa la propria presenza, attende oltre i 30 minuti l'inizio dell'attività di consegna dei rifiuti da parte del bordo.

Per le prestazioni rese con motobarca alle navi che sostano in rada si applica l'addizionale del 40%.

Per le prestazioni rese con la motobarca alle navi ormeggiate al molo Versalis S.p.a., si applica l'addizionale del 30%.

Le maggiorazioni ed addizionali si applicano unicamente in caso di prestazioni rese e quindi non si applicano sulla parte fissa della tariffa in caso di navi che abbiano richiesto ed ottenuto la deroga o che siano esentate dall'obbligo del conferimento.

Il concessionario del servizio, al momento della consegna dello stesso, dovrà fornire due indirizzi mail, uno Pec e un altro PEO, nonché un numero telefonico mobile che costituirà il numero dedicato al servizio e che dovrà essere attivo h24.

Art. 8 - TARIFFE

Le tariffe che il concessionario del servizio dovrà applicare per il servizio oggetto della presente procedura, sono di seguito indicate. Alle stesse sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara. Il ribasso non si applicherà al costo delle analisi attesa la natura stessa di costo, assunto forfettariamente pari ad Euro 350,00, ma che il concessionario dovrà comunque documentare al fruitore del servizio.

Tariffa indiretta a carico di tutte le navi (da carico e da passeggeri, esclusi pescherecci e imbarcazioni da diporto ed altre eccezioni previste dal PRGR e dal presente CSA) (indipendente dal conferimento)

Euro 71,13

La quota indiretta tariffaria si applica una sola volta, a prescindere dai giorni di sosta della nave all'ormeggio e dai conferimenti effettuati nello stesso approdo.

Per le navi che scalano il porto unicamente per effettuare il conferimento dei rifiuti e/o dei residui del carico, saranno applicate unicamente le tariffe previste per la consegna dei rifiuti, senza pertanto applicazione della quota fissa.

Tariffe per il conferimento dei rifiuti

1) Rifiuti solidi di camera (prodotti dall'equipaggio e dai passeggeri) e i rifiuti di origine alimentare provenienti da attività di cucina e ristorazione e (Reg. CE n. 1069/2009)

Stazza	Tariffa €
Navi sino a 1000 tonn di G.T.	Euro 44,40
Navi da 1001 a 5000 tonn di G.T.	Euro 51,00
Navi da 5001 a 10000 tonn di G.T.	Euro 63,70

Navi da 10001 a 15000 tonn di G.T.	Euro 87,90
Navi oltre 15001 tonn di G.T.	Euro 118,60

Le tariffe sopra indicate concernono il conferimento dei rifiuti di cui si tratta per un quantitativo sino a 1 mc. Per frazioni superiori ad 1mc. e sino al quantitativo di 2 mc. è dovuta all'impresa concessionaria la tariffa di cui sopra raddoppiata e così di seguito per ogni metro cubo ulteriore o frazione.

In forza del comma 2 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 197/2021, i rifiuti prodotti dai passeggeri e dall'equipaggio sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter del Decreto legislativo n. 152 del 2006.

I rifiuti alimentari, sia di provenienza UE che extra UE, dovranno essere gestiti e smaltiti secondo le indicazioni di cui al Reg. UE 1069/2009 (termodistruzione).

Il servizio per il conferimento dei rifiuti di cui al presente paragrafo viene prestato per ogni giorno di permanenza della nave in porto. La consegna dei rifiuti di origine alimentare è obbligatoria relativamente al primo ed all'ultimo giorno di approdo nonché, comunque, ogni 48 ore di sosta all'ormeggio.

2) Acque di sentina, sludge, acque nere (sewage)

Euro 160,00 a tonnellata con un minimo fatturabile pari a 3 tonnellate. Per il conferimento dei rifiuti liquidi sopra indicati (ma anche per le acque di lavaggio), la nave dovrà garantire un rateo minimo di pompaggio di almeno 10 mc/h per quanto concerne le acque nere (sewage) e di almeno 5 mc/h per le acque di sentina (bilge water – sludge). In caso di limitata capacità di pompaggio che dovesse comportare ratei di conferimento inferiori ai predetti, al concessionario verrà riconosciuta una tariffa relativa all'impiego dell'autocisterna di euro 75,00 (soggetto a ribasso d'asta) per ogni ora di prolungamento della sosta dell'autocisterna impiegata.

La maggiorazione tariffaria per attesa inoperosa superiore ai 30 minuti delle autocisterne deve essere verificata per ciascuna autocisterna che si reca sottobordo, non estendendosi pertanto all'intero conferimento qualora per lo stesso sia necessario impiegare più di un'autocisterna.

3) Rifiuti associati al carico

a) *Rifiuti inerti:* Euro 129,00 a tonnellata con minimo fatturabile pari a 3 tonnellate;
b) *Metalli vari omogenei (ferro, alluminio, acciaio):* Euro 39,00 a tonnellata con minimo fatturabile pari a 2 tonnellate;
c) *Imballaggi in legno:* il conferimento agli impianti mobili di raccolta (tra i quali debbono essere inclusi anche i mezzi a motore del concessionario del servizio) è gratuito qualora effettuato direttamente dalla nave (anche tramite impresa portuale incaricata) e per imballaggi in legno non contaminati o verniciati o mescolati con altri rifiuti. In caso non si verifichino tali condizioni, agli imballaggi in legno sarà applicata la tariffa per i rifiuti non recuperabili più avanti riportata;
d) *Imballaggi in plastica:* Euro 153,50 a tonnellata con minimo fatturabile pari a 2 tonnellate;
e) *Oli esausti (*):* Euro 38,70 a tonnellata con minimo fatturabile pari a 3 tonnellate;
f) *Rifiuti non recuperabili:* Euro 217,00 a tonnellata con minimo fatturabile pari a 2 tonnellate.

(*) = Gli oli esausti prodotti dalle unità da diporto, da pesca, dalle navi addette ai servizi portuali. da quelle addette ai servizi di Stato non di natura commerciale, possono essere conferiti gratuitamente presso le Isole ecologiche che il concessionario del servizio dovrà fornire e collocare all'interno delle zone portuali indicate dal PRGR. L'apertura dell'Isola ecologica — quando non posizionata nell'ambito di una zona in concessione a terzi — dovrà essere richiesta telefonicamente al concessionario del servizio che provvederà a concordare con il produttore le modalità concrete per il conferimento. Il concessionario del servizio deve collocare presso ogni isola ecologica una cartellonistica ben visibile e di idonee dimensioni ove deve essere riportato il numero telefonico di reperibilità del servizio, le modalità e gli orari di conferimento ed ogni altra informazione utile alla corretta fruizione dell'impianto. Il conferimento gratuito è ammesso solo qualora il contenuto di sostanze estranee contenute nell'olio esausto sia inferiore al 5% del volume ed il quantitativo da conferire sia compatibile con la capacità ricettiva dell'Isola Ecologica. Quantitativi rilevanti di oli esausti devono essere conferiti al concessionario del servizio che ne curerà il ritiro gratuito ed il successivo conferimento ad una delle Ditte appartenenti al Consorzio obbligatorio Oli Usati. In quest'ultimo caso, è fatta salva la possibilità per il concessionario di effettuare il servizio direttamente tramite la ditta appartenente/concessionaria per il territorio del suddetto Consorzio Obbligatorio. Nel caso gli oli da conferire presentassero un contenuto di sostanze estranee superiore al 5% in volume, non è ammesso il conferimento gratuito ed al rifiuto sarà applicata la tariffa per le acque di sentina, calcolata tuttavia pro quota con un minimo pari alla tariffa prevista per 1/2 mc (Euro 80,00 per1/2 mc).

4) Residui del carico

   a) *Acque di lavaggio:* Euro 150,00 a tonnellata con minimo fatturabile pari ad 4 tonnellate;
   b) *Rifiuti inerti:* Euro 137,50 a tonnellata con minimo fatturabile pari a 2 tonnellate;
   c) *Legname:* Euro 98,00 a tonnellata con minimo fatturabile pari a 2 tonnellate;
   d) *Metalli vari omogenei (ferro, alluminio, acciaio):* Euro 59,70 a tonnellata con minimo fatturabile pari a 2 tonnellata;
   e) *Imballaggi in plastica:* Euro 176,30 a tonnellata con minimo fatturabile pari a 1 tonnellata.

5) Rifiuti non pericolosi non recuperabili

Euro 219,00 a tonnellata con minimo fatturabile pari a 2 tonnellate.

6) Rifiuti pericolosi

Euro 121,00 a tonnellata con minimo fatturabile pari a 2 tonnellate. A detta tariffa deve essere addizionato il costo delle analisi, pari ad Euro 350,00, oltre al costo documentato per lo smaltimento.

NAVI MILITARI (D.M. 19 MARZO 2008)

Alle navi militari da guerra ed alle navi ausiliarie meglio indicate nel D.M. 19 marzo 2008 che, per qualsiasi motivo, dovessero fare richiesta di conferire i propri rifiuti al servizio fornito dal concessionario, si applicano

le tariffe di cui alla presente Ordinanza, con esclusione della parte fissa della tariffa medesima e del minimo fatturabile.

NAVI IN SOSTA INOPEROSA E/O IN DISARMO

Le navi che siano in sosta in porto inoperose, cioè non espletanti operazioni portuali (es. visite registri classifica — lavori manutenzione e/o riparazione — etc.) e che siano tuttavia armate ed equipaggiate, hanno l'obbligo di effettuare il conferimento dei rifiuti alimentari e di camera e cucina almeno ogni 48 ore. Le navi in disarmo, che conservino a bordo il servizio minimo di guardiania, devono conferire i rifiuti alimentari e di camera e cucina almeno una volta a settimana. In ogni caso, tutti i rifiuti presenti a bordo dovranno essere conferiti prima della partenza della nave dal porto di Brindisi.

NAVI CON PORTO-BASE A BRINDISI

Le navi che scalano il porto di Brindisi con regolarità in quanto impiegate in servizi speciali (ad. es. Supply vessel — navi addette ai servizi di assistenza alle piattaforme — etc.) che siano state esentate dalla locale Capitaneria di Porto dalla presentazione ad ogni approdo della nota di informazioni e della dichiarazione integrativa di partenza (artt. 179 e 181 Cod. Nav), sono esentate dall'obbligo di corrispondere al concessionario la tariffa fissa, fatto salvo per il primo giorno di approdo per il quale la stessa sarà corrisposta e sarà pari all'importo previsto per tutte le altre navi, nonché alla scadenza del periodo autorizzato, allorquando la nave deve comunque presentare la periodica nota di informazioni e dichiarazione integrativa di partenza.

NAVI ADIBITE AI SERVIZI PORTUALI

Tenuto conto che l'art. 3 del Decreto legislativo n. 197/2021 esclude l'applicabilità del medesimo decreto alle navi adibite ai servizi portuali, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2017/352 e del decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti 27 aprile 2017, le unità navali appartenenti ai seguenti servizi:

- Rimorchio;
- Ormeggio;
- Pilotaggio;
- Trasporto cose e persone;
- Bettoline per rifornimenti carburante,

sono esonerate dagli adempimenti previsti dal predetto Decreto legislativo n. 197/2021 e quindi anche dall'obbligo di conferimento al concessionario del servizio. Le stesse tuttavia, a richiesta, potranno avvalersi dei servizi prestati dal concessionario del servizio, conferendo i rifiuti prodotti con applicazione delle stesse tariffe previste per le varie fattispecie dei rifiuti da conferire. Alle dette unità navali non si applicherà comunque la parte fissa della tariffa.

Tariffe annuali a carico dei concessionari di approdi e porticcioli turistici per ritiro rifiuti solidi

CONCESSIONARIO	TARIFFA ANNUALE
Lega Navale Italiana	Euro 5.121,55
Porticciolo Turistico di Bocche di	Euro 6.823,55
A.T.S.	Euro 1.533,36

Il concessionario dovrà applicare le tariffe di cui al prospetto che precede, debitamente ridotte in relazione al ribasso d'asta offerto.

Il servizio di raccolta rifiuti solidi prodotti dalle imbarcazioni da diporto ormeggiate presso i concessionari di approdi e porticcioli turistici (Lega Navale Italiana, approdo turistico di Bocche di Puglia, ATS) deve essere effettuato almeno quattro volte al mese. Gli importi tariffari annuali riportati nella tabella sopra indicata (da ridurre proporzionalmente in relazione alla durata della concessione) debbono intendersi comprensivi dei servizi predetti, per un quantitativo di rifiuti solidi ritirati a viaggio pari a 2mc o 1 tonn. Per ogni viaggio aggiuntivo, il concessionario del servizio di raccolta rifiuti applicherà una tariffa pari ad Euro 180,00 (fatta salva l'applicazione della percentuale di ribasso offerta in sede di gara), comprensivo del ritiro di un quantitativo di rifiuti pari a 2 mc o 1 tonnellata.

Presso i concessionari degli approdi turistici della Lega Navale Italiana e dell'approdo turistico di Bocche di Puglia, il concessionario del servizio di raccolta dei rifiuti dovrà provvedere al ritiro gratuito degli oli usati conferiti all'Isola Ecologica posizionata, nei casi in cui è previsto, nell'ambito delle concessioni di che trattasi a cura dell'aggiudicatario del servizio. Detto ritiro deve essere effettuato qualora il contenitore mobile dedicato sia stato riempito per l'80% della capienza e comunque ogni tre mesi. Presso le medesime aree, il concessionario del servizio dovrà collocare un congruo numero di cassonetti, oltre che per la raccolta dei rifiuti solidi, anche per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle unità ivi ormeggiate. I cassonetti devono essere dedicati almeno alla raccolta differenziata di carta e cartone, plastica, vetro, alluminio. Il ritiro di tali rifiuti sarà effettuato in occasione dei viaggi periodici (settimanali) previsti per il ritiro dei rifiuti solidi. In considerazione del fatto che i rifiuti raccolti in maniera differenziata (carta e cartone, plastica, vetro, alluminio) sono prioritariamente destinati al recupero, per la raccolta degli stessi non sarà applicata alcuna tariffa oltre a quella prevista per il ritiro dei rifiuti solidi.

Sempre presso i concessionari della Lega Navale Italiana e dell'approdo Turistico di Bocche di Puglia, il concessionario del servizio di raccolta rifiuti dovrà curare il ritiro, con cadenza non superiore al trimestre, di batterie, filtri olio e filtri gasolio, collocati nelle Isole ecologiche. Il ritiro di detti rifiuti è sottoposto a tariffa e fatturazione per l'importo di Euro 3,00 a Kg o 700,00 a mc. L'importo tariffario relativo ad 1 mc può essere frazionato in base ai quantitativi effetti vivamente conferiti, ma con un minimo fatturabile pari a 0,25 mc. Alla tariffa sopra descritta deve essere sommato l'importo di Euro 100,00 a viaggio.

Per il ritiro dei rifiuti liquidi (acque di sentina) prodotti dalle imbarcazioni da diporto omologate sino ad un massimo di dodici passeggeri, che ormeggiano sia presso i pontili dei due approdi turistici principali (Lega

Navale e approdo Turistico di Bocche di Puglia) che presso le altre banchine portuali, il concessionario del servizio presterà la propria attività a chiamata ed utilizzerà l'attrezzatura carrellabile di cui alla scheda dedicata alle attrezzature per la raccolta dei rifiuti liquidi. La tariffa per detto servizio sarà pari a Euro 140,00 a tonn., con minimo fatturabile pari a 2 tonn.

Il ritiro dei rifiuti solidi di origine alimentare o di camera e cucina prodotti da imbarcazioni da diporto ormeggiate presso banchine pubbliche è commisurato alla stazza delle stesse e tariffato come segue:

- Sino a 100 Tsl: Euro 40,00 per il 1° giorno di approdo (servizio obbligatorio); Euro 30,00 per i giorni successivi con servizio a chiamata;
- Da 101 Tsl sino a 300 Tsl: Euro 60,00 per il 1 ° giorno di approdo (servizio obbligatorio); Euro 40,00 per i giorni successivi con servizio a chiamata;
- Da 301 Tsl sino a 500 Tsl: Euro 80,00 per il 1° giorno di approdo (servizio obbligatorio); Euro 50,00 per i giorni successivi con servizio a chiamata;
- Oltre 500 Tsl: Euro 100,00 per il 1° giorno di approdo (servizio obbligatorio); Euro 60,00 per i giorni successivi con servizio a chiamata.

Nelle tariffe sopra indicate è incluso il costo per la raccolta e lo smaltimento sino ad 1mc di rifiuti solidi.

Le imbarcazioni da diporto devono comunque avvalersi del servizio di raccolta rifiuti il giorno della partenza dal porto di Brindisi.

Le unità da pesca che approdano presso le banchine di Punto Franco/Feltrinelli per lo sbarco del pescato, dovranno avvalersi dei contenitori mobili per rifiuti posizionati dall'impresa concessionaria del servizio, debitamente distinti per la raccolta differenziata (carta e cartone, plastica, vetro, alluminio) e per i rifiuti solidi indifferenziati, nonché dei contenitori posti all'interno dell'Isola ecologica per il conferimento dell'olio usato, batterie esauste e filtri. Il conferimento degli oli usati, qualora il contenuto di sostanze estranee sia inferiore al 5% del volume, deve essere effettuato presso l'isola ecologica ed è a titolo gratuito. Per le batterie esauste ed i filtri olio/nafta è dovuta la tariffa pari ad Euro 3,00/Kg per le batterie ed Euro 2,50 a pezzo per i filtri olio/nafta. Per il conferimento dei rifiuti solidi nei cassonetti all'uopo collocati, ogni unità da pesca — che effettui più di 5 approdi nel corso dell'anno - sarà tenuta a versare al concessionario, che ne rilascerà ricevuta, l'importo fisso annuale pari ad Euro 200,00. Il concessionario, ad avvenuto pagamento della suddetta tariffa, produrrà formale comunicazione all'Autorità di Sistema portuale ed alla locale Capitaneria di Porto riportando il nominativo, la sigla ed il compartimento di iscrizione della unità da pesca che abbiano soddisfatto l'onere di cui sopra. Il conferimento da parte delle unità da pesca di rifiuti liquidi diversi dagli oli usati è soggetto alle stesse tariffe previste per le imbarcazioni da diporto, con un minimo fatturabile pari ad l mc.

Tariffe applicabili per il conferimento di rifiuti particolari e per micro conferimenti

Le tariffe di seguito riportate sono state individuate al fine di quotare i costi per la raccolta e smaltimento di rifiuti particolari o per conferimenti di limitata entità o per rifiuti ingombranti ma unitari.

TIPOLOGIA RIFIUTO	C.E.R.	TARIFFA ED UNITÀ DI MISURA (NON FRAZIONABILE)	MODALITÀ DI CONFEZIONAMENTO
Frigoriferi — congelatori — condizionatori (apparati contenenti cfc)	16.02.11*	Euro 90,00 a pezzo	Sfusi (gli apparati contenenti cfc devono comunque essere conferiti
Elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie, boilers, cucine)	16.02.14	Euro 110,00 a pezzo	Sfusi
Apparecchiature Elettroniche (monitors-Tubi catodici in genere)	16.02.13	Euro 3,50 a Kg	Sfusi
Apparecchiature elettroniche (unità centrali di pc — stampanti — tastiere-fax- etc.)	16.02.14	Euro 3,50 a Kg.	Sfusi
Ceneri leggere varie (Ashmaterial)	19.01.14	Euro 200,00 a mc	Sacchi in plastica o scatole di cartone chiuse
Tubi al neon e altri rifiuti contenenti mercurio	20.01.21	Euro 2,50 a pezzo	In scatole cartone
Olio vegetale di cucine esausto	20.01.25	Fino a 200 lt a corpo Euro 150,00. Eccedenza Euro 0,75 a lt	Fusti chiusi
Fusti vuoti ex olio — gasolio	15.01.10	Euro 20,00 a pezzo	Sfusi
Batterie ed accumulatori	20.01.33	Euro 3,00 a Kg o, in alternativa, Euro 700,00 a mc	Casse in PVC o pallets
Batterie alcaline	16.06.04	Euro 5,00 a Kg	Casse in PVC o pallets
Assorbenti, materiali filtranti, stracci contaminati da sost. pericolose	15.02.02	Euro2,50 a Kg	
Imballaggi contaminati da sost. pericolose	15.01.10	Euro 2,50 a Kg	In scatole cartone o pallets o casse in PVC

Vernici - diluenti	08.01.19 08.01.21	600,00 a mc	Barattoli su pallets
Cavi di ormeggio/ reti da pesca	16.03.04	Euro 110,00 a mc	Sfusi
Materassi - guanciali	16.03.04	Euro 15,00 a pezzo	Sfusi
Servizio raccolta rifiuti costituiti da materiali di medicazione e farmaci scaduti o revocati (CER 18.01.01 e – oggetti da taglio; CER 18.01.03* -rifiuti da raccogliere e smaltire con particolari precauzioni; CER 18.01.09 – medicinali non pericolosi; 18.01.10* - rifiuti di amalgama da odontoiatria), eccetto citotossici e citostatici		Servizio Euro 70,00 + Euro 55,00 a scatola (dim. max scatola: cm 80 lungh x cm 40 largh x 30 h)	
Servizio raccolta e distruzione rifiuti costituiti da farmaci citotossici e citostatici scaduti o revocati (CER 18.01.08*, 18.02.07*)		Euro 400,00 a forfait	

I rifiuti non prontamente individuabili e/o non identificati devono essere sottoposti ad analisi al fine di classificarli e determinare le modalità ed i costi di smaltimento. I costi delle analisi, stimabili in circa Euro 350,00, sono a carico del soggetto che effettua il conferimento.

Art. 9 - AREA DI RACCOLTA

Fermo restando quanto indicato all'art. 4 del presente CSA, il concessionario del servizio che avrà richiesto ed ottenuto la concessione demaniale per le finalità di cui all'art. 4 del presente CSA, dovrà organizzare l'area in questione nonché richiedere ed ottenere tutte le eventuali autorizzazioni che dovessero essere previste dalla normativa in relazione alla tipologia di utilizzo dell'area demaniale di cui al presente articolo.

In ogni caso, l'area in questione è destinata ad un utilizzo limitato al deposito temporaneo, secondo le definizioni e condizioni di cui all'artt. 183, lett. bb) e 185bis del d.lgs. n. 152/2006.

L'area sopra citata dovrà essere debitamente recintata e segnalata con apprestamenti visibili anche in ore notturne. L'impianto di illuminazione deve prevedere l'impiego di lampade a Led. Presso la stessa il concessionario potrà allocare anche le altre attrezzature impiegate per il servizio (autocisterne — auto compattatori — cassonetti — etc.).

Il concessionario del servizio dovrà, entro giorni 40 dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva della procedura, produrre specifico elaborato progettuale dettagliato, accompagnato da relazione sottoscritta da tecnico abilitato, concernente il previsto assetto operativo dell'area medesima e la specifica zona di collocazione dei depositi temporanei da realizzare.

Gli oneri per attrezzare l'area di raccolta dei rifiuti in questione sono interamente a carico del concessionario del servizio.

Art. 10 - OBBLIGHI ULTERIORI DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico dell'aggiudicatario i seguenti ulteriori obblighi:

a) provvedere, a propria cura e spese, ad attrezzare l'area di raccolta dei rifiuti oggetto della procedura con le attrezzature descritte nel presente Capitolato;

b) predisporre con le attrezzature necessarie, ai fini di consentire il conferimento dei rifiuti, le aree date in concessione e destinate all'approdo delle imbarcazioni da diporto e quelle in uso per l'ormeggio dei pescherecci;

c) mantenere fisse per l'intero periodo di validità della concessione del servizio le tariffe previste dal Capitolato risultanti dopo l'applicazione del ribasso d'asta;

d) predisporre un modulo, che dovrà essere concertato ed approvato dall'Autorità di sistema portuale (RUP), conforme alle indicazioni di cui all'allegato 3 del d.lgs. n. 197/2021, necessario per registrare ogni operazione di conferimento e dettagliare i quantitativi e le tipologie dei rifiuti ricevuti e gestiti. I moduli compilati dovranno essere inviati all'Autorità di Sistema portuale con cadenza mensile;

e) indicare la persona responsabile/i dell'attuazione delle prescrizioni del presente Capitolato e di quanto previsto dal PRGR a carico del concessionario;

f) provvedere all'inoltro mensile all'Autorità di Sistema portuale del quadro sinottico completo dei rifiuti raccolti e gestiti, con l'indicazione del centro di smaltimento/recupero utilizzato, secondo un modello da concertare con l'Autorità medesima;

g) garantire un adeguata formazione del personale ed il relativo aggiornamento professionale; nel corso del periodo di vigenza della concessione;

h) provvedere al regolare pagamento del canone per le aree affidate in concessione nonché per l'attività oggetto della concessione in relazione al fatturato conseguito;

i) assicurare la reperibilità per le emergenze h24 per tutti i giorni dell'anno, indicando il nominativo di un referente, con un recapito telefonico mobile;

j) provvedere al corretto adempimento degli obblighi discendenti dal d.lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento alla redazione del DUVRI "definitivo" sulla base del documento preliminare predisposto dalla Stazione Appaltante; tale documento deve essere elaborato e trasmesso in copia all'Autorità di Sistema portuale entro giorni 30 dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva;

k) fornire ai lavoratori impiegati nel servizio idonei DPI nonché indumenti ad alta visibilità, debitamente marchiati con apposita dicitura (Servizio raccolta rifiuti prodotti dalle navi);

l) segnalare prontamente all'Autorità, anche a mezzo telefono e/o mail, eventuali situazioni di pericolo o di danno a persone o cose che si fossero prodotti nelle aree interessate al servizio, procedendo immediatamente al transennamento ed alla segnalazione della zona ritenuta pericolosa;

m) Il ritiro dei rifiuti a bordo delle navi cisterna/gasiere/chimichiere deve essere effettuato esclusivamente utilizzando idonei contenitori in plastica e, qualora effettuata con mezzi nautici, questi dovranno essere provvisti di reti parascintille ai tubi di scarico dei motori e di efficaci parabordi, nonché nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle norme in vigore.

n) la concessionaria non può sospendere il servizio di ritiro rifiuti di cui al presente CSA senza l'autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale, fatti salvi i casi di forza maggiore.

o) l'impresa concessionaria è obbligata a provvedere alle assicurazioni previste dalle vigenti norme in materia marittima e quelle per la responsabilità civile verso persone e cose e per eventuali danni causati da inquinamento. Annualmente dovrà essere consegnata all'Autorità Portuale copia dell'avvenuto pagamento delle assicurazioni suddette.

p) Il personale del Concessionario deve rispettare gli obblighi di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato (Codice di comportamento dei dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale), le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate tra l'AdSP MAM e i responsabili del Concessionario. Il personale è tenuto a svolgere i compiti assegnati con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità degli utenti e degli altri operatori.

Il concessionario, in qualità di detentore, è unico responsabile delle operazioni di raccolta, trasporto ed avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi nel porto di Brindisi ed è tenuto agli adempimenti ed alla tenuta dei documenti di cui al D. Lgs. 152/2006.

Per tutto quanto non previsto o diversamente disposto dal presente Capitolato si fa espresso rinvio al PRGR approvato dalla Regione Puglia con deliberazione n. 751 del 17 aprile 2015.

Art. 11 - DECADENZA

L'Autorità di Sistema Portuale si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione:

- per mancata esecuzione nei termini assegnati degli obblighi e degli impegni previsti nell'atto di concessione o imposti dalle norme di legge o di regolamento nonché assunti in sede di partecipazione alla gara;
- per non uso continuato o per cattivo uso della concessione o per abusiva sostituzione di altri nel suo godimento;
- per ritardato od omesso pagamento della somma dovuta a titolo di canone;
- quando la concessionaria, ad insindacabile motivato giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale stessa, contravvenga alle condizioni cui è subordinata la concessione e senza che la stessa abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui essa fosse incorsa.

Art. 12 - DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.)

Si dà atto che è stata effettuata la valutazione preliminare in merito all'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione del servizio e ne è emersa l'opportunità di redigere il D.U.V.R.I., il quale, allegato al contratto di concessione quale parte integrante, sarà sottoscritto anche dal Concessionario. Nello stesso documento è precisato che il relativo costo per la sicurezza da rischi interferenziali è pari ad € 24.000,00.

Art. 13 - POTERE DI INDIRIZZO, CONTROLLO E VIGILANZA. REPORTISTICA

L'Autorità di Sistema portuale, tramite proprio personale, in particolare attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) verificherà la corretta esecuzione del Servizio, la qualità ed il risultato delle attività. Il RUP o il DEC, attraverso gli Ordini di servizio (OdS) impartiranno le necessarie istruzioni al Concessionario il quale dovrà attenersi, nell'esecuzione del servizio, alle indicazioni ricevute.

L'AdSP MAM, al fine di esercitare il potere di controllo, potrà utilizzare le modalità di verifica ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio; potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo sulle modalità di svolgimento del servizio per verificare che l'esecuzione dei servizi avvenga secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dalle norme di legge.

Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno comunicate verbalmente e per iscritto al Concessionario, il quale avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni. I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano il Concessionario dalle proprie responsabilità.

Il Concessionario è tenuto a fornire al Committente tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione. Lo stesso è tenuto altresì a collaborare con l'AdSP tramite incontri periodici, al fine di garantire la programmazione, il monitoraggio e la valutazione del servizio concordando gli interventi necessari alla realizzazione del servizio stesso.

L'attività di controllo prevedrà almeno un incontro ogni semestre tra il referente del Concessionario e l'AdSP per verificare l'andamento globale del servizio e valutare eventuali esigenze di modifica alle attività.

Il Concessionario dovrà predisporre, a propria cura e spese, una relazione sull'attività svolta da prodursi ogni sei mesi e al termine del rapporto contrattuale. Tale relazione dovrà sviluppare una puntuale analisi sull'andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni ed ai risultati raggiunti.

Art. 14 - GARANZIA DEFINITIVA

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023, dovrà presentare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto di concessione e al momento della stipula dello stesso, idonea garanzia definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale (al netto degli oneri fiscali) o di altro importo, secondo quanto stabilito dall'articolo 117 suddetto, vincolata fino a sei mesi successivi al termine del periodo di affidamento del servizio.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, per la garanzia provvisoria. In tal caso il Concessionario dovrà indicare le percentuali di riduzione, allegando le relative certificazioni.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal caso Concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AdSP MAM. L'AdSP MAM ha altresì il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto di concessione disposta in danno del Concessionario.

In caso di inadempimento del Concessionario per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'AdSP MAM ha il diritto di avvalersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso Concessionario.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta del committente.

Art. 15 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DI RISARCIMENTO DEL DANNO

Il Concessionario assume ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di infortuni sia del personale adibito al servizio, che di terzi, cagionati da fatto proprio o dei propri dipendenti, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici o privati, mantenendo sollevata e indenne in ogni caso l'AdSP MAM da ogni responsabilità civile o penale anche nei confronti di terzi.

Il Concessionario dovrà stipulare, per tutto il personale impiegato nel servizio, apposite polizze assicurative per infortuni e danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose tanto dell'AdSP MAM che di terzi, ivi compresa pertanto la copertura per responsabilità civile verso terzi.

Le polizze dovranno essere trasmesse all'AdSP MAM almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna e l'avvio del servizio.

L'eventuale inoperatività delle polizze assicurative (comprese franchigie, scoperti e quant'altro) è totalmente a carico del Concessionario.

Il Concessionario si impegna a intervenire in giudizio sollevando l'AdSP MAM da ogni qualsivoglia responsabilità civile e penale, eventualmente derivante da azioni od omissioni, negligenze o imperizie del proprio personale nei confronti degli utenti destinatari del servizio, nonché nei confronti del personale ivi impiegato.

La polizza dovrà prevedere un massimale RCT non inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00). In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario dovrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice della stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'AdSP MAM per un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00). Il Concessionario si impegna a rispondere altresì per i danni arrecati alle attrezzature impiegate nello svolgimento del servizio a causa di uso improprio delle medesime o negligenza del proprio personale.

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

È fatta salva la facoltà dell'AdSP MAM di risolvere il contratto di concessione, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile per grave o reiterato inadempimento degli obblighi assunti dal Concessionario per l'espletamento del servizio in oggetto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni, materiali e morali subiti.

In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, l'AdSP MAM potrà risolvere il contratto di concessione ed escutere la garanzia prestata.

L'AdSP MAM potrà comunque risolvere di diritto il contratto di concessione, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa comunicazione scritta al Concessionario, da inviarsi mediante PEC, nei seguenti casi (l'elenco che segue è da ritenersi meramente indicativo e non esaustivo):

a) in qualsiasi momento, per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;

b) reiterato e grave inadempimento imputabile al Concessionario;

c) mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza;

d) gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impiegato nell'esecuzione della concessione;

e) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario;

f) mancata costituzione o reintegrazione della quota-parte della garanzia eventualmente escussa nel termine di 10 giorni dalla richiesta da parte dell'AdSP MAM;

g) abbandono immotivato del servizio, fatte salve eventuali cause di forza maggiore;

h) frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;

i) contegno abitualmente scorretto da parte del personale del Concessionario verso gli utenti;

j) mancata sostituzione degli operatori privi dei requisiti richiesti dal presente capitolato ovvero del personale segnalato per l'allontanamento nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio;

k) grave danno all'immagine dell'AdSP MAM;

l) mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di cessione del contratto di concessione e in materia di trattamento dei dati personali;

m) subconcessione non autorizzata;

n) ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

o) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico del Concessionario;

p) eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all'AdSP MAM che non consentono la prosecuzione del servizio;

q) negli altri casi previsti dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni;

r) ogni altro inadempimento qui non contemplato o fatto che rendano impossibile la prosecuzione del contratto di concessione.

La risoluzione del contratto di concessione sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito a mezzo PEC indirizzata al Concessionario, con l'indicazione di un termine non inferiore a 5 giorni per fornire le relative giustificazioni.

In tutte le ipotesi di risoluzione del contratto di concessione l'Amministrazione avrà diritto di escutere definitivamente l'intera garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento per il maggior danno subito.

Art. 17 - RECESSO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

In caso di recesso del contratto da parte del soggetto Concessionario prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, sarà addebitata all'impresa concessionaria l'eventuale maggior spesa derivante dalla rinnovazione della gara a titolo di risarcimento danni.

Art. 18 - RECESSO DELL'ADSP MAM

L'AdSP MAM potrà recedere dal contratto di concessione in qualsiasi momento, previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo del servizio da eseguire, così come previsto dall'art. 123 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 19 - PAGAMENTO DEL CANONE - PAGOPA

Il versamento del canone e dovrà essere effettuato attraverso il sistema PagoPa, accedendo al portale My Pay tramite il seguente link: https://pagamenti.regione.puglia.it/fe-cittadino/ente/ASPMM/, e selezionando nel menu a tendina "Tipologia di pagamento" la causale "Altre Entrate".

Art. 20 - FORMA DEL CONTRATTO

La concessione verrà stipulata nella forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica. Le spese tutte, inerenti e conseguenti al contratto relativo alla concessione di cui trattasi saranno a carico del Concessionario.

Art. 21 - SPESE ED ONERI ACCESSORI

Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto.

Art. 22 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che potesse insorgere tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e il Concessionario viene espressamente esclusa la competenza arbitrale. Le controversie derivanti dall'esecuzione della presente concessione sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti.

In caso di controversie le parti eleggono domicilio legale presso le loro rispettive sedi e per ogni eventuale giudizio s'intende riconosciuto il Foro di Bari.

Art. 23 - DIVIETO DI CESSIONE/SUBINGRESSO

È vietata qualunque cessione/subingresso della/nella concessione.

Art. 24 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE

Il Concessionario, sottoscrivendo l'offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato Speciale di Appalto ed in tutti gli altri documenti che del Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

In particolare, dopo la sottoscrizione dell'offerta, il Concessionario non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti.

Art. 25 - DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, il Concessionario adempirà le prestazioni che, nell'ordine, risultano indicate da:

- Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati
- Contratto di concessione.

In caso di contenzioso tra l'AdSP MAM e il Concessionario circa l'appartenenza di interventi a quelli di tipo forfetario, il Concessionario è comunque tenuto alla esecuzione delle opere in contenzioso, secondo quanto disposto dall'AdSP MAM, salvo il diritto di rivalsa.

Art. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da informativa pubblicata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale al seguente link http://www.adspmam.it/wp-content/uploads/RedazionePortale/AreaDownload/modulistica/Informativa%20trattamento%20dati%20personali_2020.pdf, da considerarsi parte integrante del presente capitolato.

Art. 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Art. 28 - DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DELL'ART. 1341 E 1342 DEL C.C.

Il Concessionario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.1341 c.c. tutte le clausole sopra riportate.

Art. 29 - DOMICILIO DEI CONTRAENTI

L'AdSP MAM elegge domicilio presso la sede legale in piazza Cristoforo Colombo, a Bari – 70100. Il Concessionario dovrà eleggere domicilio legale in sede di stipula del Contratto di Concessione.

Art. 30 - NORMA FINALE E DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale d'appalto, si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

IL RUP

Avv. Giuseppe MORO

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Firmato digitalmente da
Giuseppe Moro
CN = Giuseppe Moro
C = IT